

**CONTRATTO PER CONFERIMENTO INCARICO DI COMPONENTE  
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO  
EX D.LGS. 231/2001**

**PERIODO**

**2020 -2022**

**CIG Z4E2A7B534**

L'anno 2019 il giorno 17 del mese di Dicembre presso la sede di ABC Latina, in Via dei Monti Lepini  
44-46 - 04100 Latina

**TRA**

- L'Azienda per i Beni Comuni di Latina, Azienda Speciale C.F. 02953940596 ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D.Lgs n. 267/2000, rappresentata dal Dott. Ing. Silvio ASCOLI, nella sua qualità di Direttore Generale dell'Azienda

**E**

- L'Avv. **LORETO RUSCIO** C.F. RSC LRT 69C05 C426J

Si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1** - L'Azienda Speciale "ABC di Latina", come sopra rappresentata, conferisce l'incarico di Componente dell'organismo di vigilanza del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, all'Avv. Loreto Ruscio il quale accetta e si obbliga nella più ampia e valida forma.

**ART. 2** - L'incarico avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data del 01 gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022.

L'Azienda si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e per qualsivoglia motivo con preavviso di tre mesi.

L'Azienda si riserva la facoltà, consentita dall'Art. 1456 del C.C., di risolvere il contratto qualora il professionista non svolga con diligenza e competenza l'incarico affidatogli e previo contraddittorio formale tra le parti, esperito il quale, senza buon esito, seguirà comunicazione scritta indicante la motivazione della risoluzione stessa.

**ART. 3** - La prestazione oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle seguenti attività:

a) L'Organismo di Vigilanza, che sarà dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, avrà il compito di vigilare nel rispetto del Codice Etico Aziendale sul funzionamento e sull'osservanza del "Modello di Organizzazione Gestione e Controllo" previsto dal D.lgs. 231/2001 esteso nel proprio ambito di applicazione a tutte le ipotesi di reato considerate.

**ART. 4** - L'attività verrà svolta presso la sede operativa dell'A.B.C.- (Via dei Monti Lepini n. 44/46 - Latina), a seconda delle esigenze aziendali (ivi inclusa l'eventuale attività di formazione/aggiornamento da effettuarsi nei confronti dei dipendenti).

**ART. 5** - Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico viene stabilito in € 6.300,00 + CAP 4% + I.V.A. e sarà corrisposto dall'A.B.C. in rate trimestrali su presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo è comprensivo di eventuali spese di trasferta da sostenere per l'espletamento dell'incarico in oggetto. Nessun altro compenso, indennità o rimborso spese è dovuto al professionista.

**ART. 6** - Agli effetti della presente convenzione l'A.B.C. elegge il proprio domicilio legale presso la propria sede di Latina cap 04100 in Via dei Monti Lepini n. 44/46 - Latina - e il Professionista presso il proprio studio sito in Celano (AQ) in Via Vestina 161.

**ART. 7** - Per quanto non espressamente previsto nel presente articolato si applicano, se compatibili, le disposizioni del Codice Civile.

**ART. 8** - Per ogni eventuale controversia per la corretta attuazione del presente disciplinare si intende riconosciuta la competenza del Foro di Latina.

**ART. 9** - Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto sono a carico dell'incaricato.

**ART. 10** - Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine il Contraente comunica gli estremi del conto corrente dedicato al presente contratto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il Contraente dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della l. 136/2010 e si assume i relativi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contraente è tenuto a comunicare ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.3, comma 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la pieno tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Le parti dichiarano che le prestazioni della presente convenzione sono soggette ad I.V.A. e pertanto

la stessa è da registrarsi in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PROFESSIONISTA

Avv. Loreto Ruscio



IL DIRETTORE GENERALE ABC

Ing. Silvio Ascoli



